

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE

in persona della Dott.ssa Alessia D' Alessandro in funzione di giudice unico ha emesso la presente
SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 3325 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2009

TRA

Condominio "La Fortuna", in persona dell'amministratore *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Anzi presso lo studio dell'Avv. Gerardo Bellettieri, che lo rappresenta e difende per procura in atti
PARTE OPPONENTE

E

C.I.S.E. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Picerno, presso lo studio dell'Avv. Francesco Manfreda, che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE OPPOSTA

NONCHE'

Dilillo Giuseppe, Girelli Antonio, Tucci Angela, Tucci Maria Raffaella, Larocca Filomena, Genovese Marcello, Corvino Massimo e Rizzo Enzo, elettivamente domiciliati in Potenza, presso lo studio dell'Avv. Raffaele De Pierro, che li rappresenta e difende per procura in atti
PARTE INTERVENUTA VOLONTARIAMENTE

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 627/09.


CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

C.I.S.E. S.r.l. chiedeva ed otteneva che il Tribunale di Potenza emettesse il decreto ingiuntivo n. 627/2009 depositato in data 23.9.2009, ingiungendo al Condominio "La Fortuna" di pagare la somma di Euro 24.283,51, oltre interessi legali con decorrenza dalla data della domanda -22.9.2009- e spese, quale credito residuo per lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale e di rifacimento di terrazzi e cornicioni.

Avverso detto decreto, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione il Condominio ingiunto, eccependo, in via preliminare, l'improponibilità della domanda in virtù





dell'art. 11 di ciascuno dei due contratti di affidamento dei lavori stipulati dalle parti rispettivamente in data 16.5.2008 e 28.11.2008, il quale demandava la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione dei contratti alla cognizione di un collegio arbitrale; nel merito, eccepiva il difetto di adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta, da parte della C.I.S.E. S.r.l., la violazione del contratto di affidamento dei lavori in ordine alla quantificazione del corrispettivo dovuto e l'eccessività della richiesta che non aveva tenuto conto del disposto dell'art. 5 di ciascuno dei due contratti stipulati dalle parti, che prevedeva l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l'ultimazione dei lavori.

Chiedeva di dichiarare l'improponibilità della domanda, di dichiarare che nulla era dovuto al Condominio stante l'inesatto adempimento, di ridurre la somma dovuta entro i limiti contrattualmente stabiliti, con applicazione della penale prevista per il ritardo nell'ultimazione dei lavori.


Si costituiva in giudizio la C.I.S.E. S.r.l., la quale contestava i motivi di opposizione e ne chiedeva il rigetto.

Con comparsa depositata il 24.2.2010 intervenivano volontariamente Giuseppe Dilillo, Antonio Girelli, Angela Tucci, Maria Raffaella Tucci, Filomena Larocca, Marcello Genovese, Massimo Corvino e Enzo Rizzo, i quali, premettendo di essere condomini del Condominio "La Fortuna", eccepivano in via preliminare l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 11 di ciascuno dei due contratti intercorsi tra le parti e nel merito contestavano l'importo richiesto in relazione ai lavori svolti sulla base del contratto del 16.5.2008 e sostenevano che il contratto stipulato in data 28.11.2008 era stato sottoscritto dall'amministratore del Condominio senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale che si era limitata, con delibera del 9.10.2008, ad autorizzare i proprietari delle unità immobiliari poste al piano mansarda -Vincenzo Pupillo, Rocco Nozzi, Giovanni Altera e Carmine Laviano- ad effettuare i lavori di abbattimento delle parti di copertura lungo il cornicione in modo da trasformare la superficie sottostante in terrazzo, con spese a carico dei proprietari delle unità immobiliari interessati.

Chiedevano di dichiarare l'ammissibilità dell'intervento, di accertare l'improponibilità della domanda, di dichiarare l'inefficacia del contratto del 28.11.2008 nei confronti del Condominio e dei condomini intervenuti, nonché il ritardo nella consegna dei lavori relativi al contratto del 16.5.2008 con conseguente diritto del Condominio a trattenere la somma di Euro 6.089,80 a titolo di penale; di revocare il decreto ingiuntivo.

Veniva disposta ed espletata una CTU al fine di accertare l'ammontare dei lavori eseguiti dalla C.I.S.E. S.r.l. in virtù dei contratti di appalto stipulati con il Condominio "La Fortuna" e, all'esito, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.





Seguivano alcuni rinvii dovuti al carico gravoso del ruolo e alla necessità di dare priorità alla definizione dei giudizi di più vetusta iscrizione a ruolo.

Nel Novembre 2020 il fascicolo veniva assegnato allo scrivente magistrato, il quale all'udienza del 15.12.2020 –che, a causa della nota emergenza da COVID 19, si svolgeva nelle forme della trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti e con concessione di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e venti giorni per il deposito di repliche.

Tutto ciò premesso, il Giudice osserva quanto segue.

Il Condominio opponente ha eccepito che la pattuizione di una clausola compromissoria nel contratto di appalto stipulato con la società C.I.S.E. S.r.l. sarebbe di ostacolo alla proposizione davanti al Giudice ordinario della domanda giudiziale avanzata dal creditore opposto con il ricorso per decreto ingiuntivo.

Ebbene, i contratti di appalto stipulati in data 16.5.2008 e 28.11.2008, all'articolo 11 (controversie) prevedono che *“tutte le controversie, anche di natura tecnica, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, che potessero insorgere, sia durante che al termine del contratto stesso e che non sia stato possibile definire bonariamente, sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale composto, ai sensi dell'articolo 806 e seguenti c.p.c., da tre arbitri, uno dei quali nominato da ognuna delle parti ed il terzo nominato d'accordo fra le parti o, in difetto, dal Direttore dei lavori.*

Il lodo pronunciato dagli arbitri non sarà impugnabile tranne che nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 829 c.p.c.”.

Tale pattuizione integra effettivamente una clausola compromissoria che delega agli arbitri la risoluzione di qualunque controversia inerente il contratto in cui è inserita.

Posto che in astratto l'elemento che consente di differenziare l'arbitrato irrituale -la cui previsione implica una rinuncia alla tutela giurisdizionale, con la conseguente improponibilità della domanda giudiziale eventualmente avanzata da una delle parti- dall'arbitrato rituale -la cui previsione, almeno secondo una parte della giurisprudenza, determina un difetto di competenza del Giudice ordinario- è l'oggetto dell'incarico conferito agli arbitri ai quali, nel primo caso, viene affidata una risoluzione negoziale con carattere sostitutivo della volontà delle parti, ritiene questo Giudice che la suddetta pattuizione integri una clausola compromissoria per arbitrato rituale, che delega agli arbitri la risoluzione di qualunque controversia inerente il contratto in cui è inserita.

Infatti, il tenore letterale della suddetta clausola e, in particolare, il riferimento al deferimento della risoluzione della controversia eventualmente insorta fra le parti ad un collegio arbitrale composto ai sensi degli articoli 806 e seguenti c.p.c. e alla rinuncia alla impugnazione del lodo tranne nei casi



previsti dall'articolo 829 primo comma c.p.c., appaiono idonei a ricondurre l'attività delegata agli arbitri nell'ambito dell'arbitrato rituale.

La società opposta si è difesa sul punto assumendo che la previsione della clausola compromissoria non sarebbe di ostacolo al ricorso alternativo all'Autorità giudiziaria, essendo prevista nel primo comma dell'articolo 11 del contratto la competenza del Foro di Potenza per le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto.


Ritiene, al contrario, questo Giudice che anche il riferimento alla competenza del Foro di Potenza contenuto nel primo comma dell'articolo 11 del contratto, presupponendo la volontà delle parti di mantenere ferma la giurisdizione, valga a confermare la qualificazione della clausola compromissoria come clausola di arbitrato rituale.

Ciò posto, considerato che la Suprema Corte ha di recente affermato che *“L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza”* (cfr. Cass. S.U., n. 23418/2020) e tenuto conto dell'eccezione di compromesso, formulata nell'atto di citazione in opposizione, dalla parte opponente -che ha invocato la clausola compromissoria contenuta nell'art. 11 dei contratti di appalto, eccependo che, in forza di questa, la controversia appartiene alla cognizione del collegio arbitrale previsto dalla richiamata disposizione pattizia-, si deve concludere che per la lite insorta fra le parti in ordine al rapporto obbligatorio scaturente dai contratti di appalto, sussiste la competenza degli arbitri.

Quanto alle conseguenze sul piano processuale della pattuizione della clausola compromissoria, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'esistenza di una clausola compromissoria non preclude la pronuncia del decreto ingiuntivo, non essendo la questione relativa alla competenza degli arbitri rilevabile d'ufficio dal Giudice investito del procedimento per decreto ingiuntivo, ma impone al Giudice dell'opposizione, in caso di opposizione incentrata sull'allegazione dell'esistenza di tale clausola, di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto (cfr., in tema di arbitrato rituale, Corte di Cassazione n. 8166 del 1999 e, in tema di arbitrato irrituale, Corte di Cassazione n. 8339 del 1990 e Corte di Cassazione n. 1367 del 1985).

Alla luce delle considerazioni che precedono, in ordine alla domanda formulata da C.I.S.E. S.r.l. con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in violazione della clausola compromissoria, si deve dichiarare la sussistenza della competenza degli arbitri, con la conseguenza che, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Condominio “La Fortuna”, il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato nullo e revocato, con rimessione della controversia al giudizio degli arbitri.





Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre tra la parte opponente e la parte opposta la compensazione di metà delle spese di lite, in considerazione del fatto che, benchè la pattuizione di una clausola compromissoria determini la competenza degli arbitri, in virtù di quanto innanzi argomentato, non è di per sé di ostacolo alla proposizione del ricorso monitorio; l'altra metà delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, viene posta a carico del creditore opposto, in quanto soccombente; anche le spese di CTU, separatamente liquidate, vengono definitivamente poste a carico del creditore opposto soccombente.

Nei rapporti tra la parte intervenuta volontariamente e le altre parti sussistono i presupposti per un'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto proprio della natura dell'intervento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 627/2009 emesso dal Tribunale di Potenza in data 23.9.2009 e lo revoca;
- rimette la controversia al giudizio degli arbitri;
- compensa per metà le spese di lite tra la parte opponente e la parte opposta e condanna C.I.S.E. S.r.l. al pagamento in favore del Condominio "La Fortuna" dell'altra metà delle spese di lite, liquidate in Euro 52,5 pari a metà delle spese ed Euro 2.417,5 pari a metà dei compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di C.I.S.E. S.r.l. le spese di CTU, separatamente liquidate;
- compensa interamente le spese di lite tra la parte intervenuta e le altre parti.

Potenza, 15.6.2021

Il Giudice

Dott.ssa Alessia D'Alessandro

Arbitrato Italia

